



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **443** del **19/10/2023**

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PRG, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVA ALL'AREA PUBBLICA ATTIGUA ALLA CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI PIETRO ED ANDREA DELLA FRAZIONE DI FENILE PER FINALITA' DI ORATORIO

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore **12,00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI MASSIMO	<i>SINDACO</i>	Assente
2) FANESI CRISTIAN	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
3) MASCARIN SAMUELE	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	Presente
4) BRUNORI BARBARA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
5) CUCCHIARINI SARA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) FATTORI CORA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) LUCARELLI ETIENN	<i>ASSESSORE</i>	Assente
8) TINTI DIMITRI	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Assenti: **2**

Presenti: **6**

Assume la Presidenza **FANESI CRISTIAN**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PRG, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVA ALL'AREA PUBBLICA ATTIGUA ALLA CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI PIETRO ED ANDREA DELLA FRAZIONE DI FENILE PER FINALITA' DI ORATORIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

il Comune di Fano è proprietario dell'area, pari a circa 1.696 mq, distinta al catasto Terreni al Foglio 22 mappali 288 e 304/parte, adiacente la Chiesa dei Santi Pietro e Andrea nel quartiere Fenile;

con delibera di Giunta n° 341 del 04/08/2023, ad oggetto: “Atto di indirizzo per avvio procedure variante non sostanziale area pubblica attigua alla chiesa cattolica parrocchiale della frazione di Fenile per finalità di oratorio”, si prende atto che la previsione urbanistica vigente non ha mai avuto corso e non si ritiene necessario realizzare un plesso di scuola materna nella frazione, tenuto conto dell’andamento demografico e che comunque il quartiere contempla anche un’altra previsione urbanistica per finalità scolastiche.

DATO ATTO che

volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di concedere l’area in oggetto in “comodato gratuito”, alla Parrocchia suddetta, al fine di poter insediare attrezzature religiose, quali l’oratorio, secondo quanto esplicitato nella delibera sopra richiamata.

EVIDENZIATO che:

secondo il PRG VIGENTE, l’area oggetto di variante ricade all’interno del COMPARTO ST4_E04, denominato “COMPARTO PEEP LOC. FENILE”, la cui scheda tecnica è di seguito riportata:

Scheda	DENOMINAZIONE COMPARTO							
	Sup. comparto mq	SUL comparto mq	UT (SUL/Sup.co mp.)	Zona	Sup. zona omogenea mq	SUL	%PEEP	SUP. PEEP
	Note e prescrizioni							
ST4_E04	COMPARTO PEEP LOC. FENILE							
	48.185			B2.2	9.866			
				D3	3.017			
				F1	12.194			
				F2	7.527			
				F6	1.696			
				F7	1.570			
				P1	8.460			
				P2	3.855			
Il Comparto di cui alla presente scheda individua un’area sottoposta ad un Piano per l’Edilizia Economica e Popolare già approvato e convenzionato, le cui previsioni avranno attuazione mediante intervento diretto.								

la zona in oggetto è destinata ad **F6_SM** - *Zone destinate all'istruzione: Scuole dell'Infanzia*, normata dall'art. 67 delle NTA di PRG;

il comparto PEEP è stato convenzionato in data 9 giugno 1977 e successivamente attuato in tutte le sue opere di urbanizzazioni e previsioni edilizie tranne per l'area oggetto della presente variante in cui era prevista la realizzazione di un edificio scolastico;

l'area è interessata dai seguenti vincoli:

- **Vincolo Paesaggistico** relativo al Torrente Arzilla istituito con D.P.G.R. n. 668 del 03/02/1981 (B.U.R. n. 104 del 05/10/1981);

- il Sistema Paesistico Ambientale (allegato 1 alle NTA di PRG) individua le seguenti tutele:

1. **Aree "B"** - artt. 23 e 24 - ovvero aree rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura – ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche caratteristiche del comune.
2. **Aree "V"** - artt. 23 e 24 - ovvero aree di alta percettività visuale individuabili in relazione alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico (in particolare si fa riferimento alla Superstrada, e al tratto esterno al perimetro urbano dell'Autostrada).

VISTE:

la proposta di variante urbanistica, che prevede la trasformazione dell'area destinata attualmente a zona **F6_SM** - *Zone destinate all'istruzione: Scuole dell'Infanzia* a zona a destinazione **F7** "*Zone destinate ad attrezzature religiose*";

le prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione sono di seguito riportati.

UF	=	0,6 mq/mq	Utilizzazione fondiaria
DC	=	5,00 ml	Distacco dai confini
DF	=	10,00 ml	Distacco tra gli edifici
DS	=	8,00 MI	Distanza dalle strade

STABILITO che la proposta di variante in oggetto si configura pertanto:

quale **variante non sostanziale al PRG** vigente, ai sensi dell'**art. 15 comma 5, della L.R. 34/1992**, che non incide sul dimensionamento globale del PRG, non modifica la distribuzione del carico insediativo e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968, in quanto la **modifica della destinazione d'uso da Zona F6** (Zone destinate all'istruzione) a **Zona F7** (Zone destinate ad attrezzature religiose) riguarda "**opere di urbanizzazione secondaria**" che sono caratterizzate dagli stessi indici edilizi ed urbanistici e tali destinazioni sono considerate dalle vigenti NTA di PRG nell'ambito della medesima categoria ovvero "**ZONE PER ATTREZZATURE DI PUBBLICO INTERESSE**".

SOTTOLINEATO che,

relativamente al Regolamento approvato con D.G.R. Marche n. 53 del 27/01/2014, il Responsabile del procedimento dichiara che la variante in oggetto **non rientra** nell'ambito di applicazione previsto dal suddetto regolamento al Titolo II - paragrafo 2.2 "*Criteri, modalità e indicazioni tecnico operative per la verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali*", in quanto:

- trattasi di variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 15.5 della L.R. Marche 34/1992 s.m.i. che **non comporta** maggiore capacità edificatoria o incremento del rapporto di copertura;

- **non interessa** superfici superiori a 2 ha (ettari);
- **non introduce** destinazioni d'uso – da **Zona F6** (Zone destinate all'istruzione) a **Zona F7** (Zone destinate ad attrezzature religiose) – che determinano un incremento dell'esposizione al rischio idraulico, valutate secondo lo schema riportato in appendice dell'Allegato "1" alla D.G.R. 53/2014.

VERIFICATO che la variante è costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione:

- **01_V377_Relazione_illustrativa_variante**
- **02_V377_TU_Oratorio_Fenile**

DATO ATTO che:

ai fini dell'acquisizione dei pareri degli Enti/Servizi competenti in merito all'adozione della variante in oggetto, il Dirigente del Servizio IV-Urbanistica ha indetto, con nota del 15/09/2023 - prot. n. 91444, una Conferenza di servizi asincrona, ai sensi dell'art. 14bis, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per il giorno 5/10/2023;

in esito all'indizione della suddetta conferenza, sono stati acquisiti i seguenti pareri, espressi dai rappresentanti delle Amministrazioni/Servizi convocate (Allegato 01):

- **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE - Area funzionale Paesaggio:** Parere acquisito in data 05/10/2023 – prot. 98851, espresso nei seguenti termini:

*"(...) questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, ritiene **di non assoggettare a VAS** la variante al PRG.*

*Per quanto attiene alla **Tutela Paesaggistica**, si rammenta che questo Ufficio potrà esprimere ulteriori valutazioni di competenza, che potranno scaturire dall'esame della successiva fase della progettazione, al momento della richiesta del parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..*

*Per quanto concerne la **Tutela Archeologica**, nulla osta alla variante in oggetto, rammentando che, nel prosieguo del procedimento, potrebbero essere impartite prescrizioni inerenti eventuali movimenti terra."*

- **REGIONE MARCHE-DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO - Settore Genio Civile Marche Nord** – Parere espresso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, n. **3984/2023**, acquisito con prot. 100105 del 09/10/2023: *"(...) si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante proposta con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, compresi gli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell'art. 10 della L.R. Marche 22/2011, con le seguenti indicazioni e prescrizioni:*

- A supporto delle successive fasi di progettazione dell'intervento edificatorio, ovvero di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica, ci si dovrà avvalere di un accurato studio geologico-geotecnico-sismico, nel rispetto delle disposizioni recate dal D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" e relativa Circolare esplicativa CS LL.PP. n.7/2019, basato su indagini geognostiche da eseguirsi in sito, che preferibilmente contemplino anche carotaggi con prelievo di campioni indisturbati da sottoporre a prove di laboratorio, al fine di individuare un preciso modello geologico e geotecnico dell'area.

- Si ritiene inoltre opportuna la verifica del coefficiente di sicurezza alla liquefazione alle profondità interessate dalle opere previste in progetto e, ove si riscontrino terreni potenzialmente liquefacibili, sia con metodi empirici che semplificati, in modo da esprimere il rischio di liquefazione in termini di fattore di sicurezza;

- Con riguardo allo studio di Microzonazione Sismica di 2° livello del Comune di Fano, nel quale l'area d'interesse è individuata nelle "Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali" (Microzona 2003), si rimanda al pieno rispetto delle disposizioni contenute nelle correlate NTA di PRG, con particolare riguardo agli studi ed indagini da eseguire in sede di progettazione degli

interventi.

- Per il corretto dimensionamento delle strutture è raccomandabile, considerata anche la destinazione ad oratorio aperto al pubblico della futura costruzione, una valutazione sui possibili effetti di doppia risonanza, considerata la risposta sismica del terreno (frequenza e periodo fondamentale) in relazione alle frequenze di risonanza della tipologia edilizia dell'edificio in progetto.

- Qualora si preveda la realizzazione di livelli interrati sarà necessario effettuare puntuali verifiche di sicurezza sui fronti di sbancamento, secondo le indicazioni contenute al paragrafo 6.8.6 "Fronti di scavo" del D.M. 17 gennaio 2018. In base agli esiti di tali verifiche andrà valutata la necessità di ricorrere all'esecuzione di strutture di sostegno, anche temporanee, durante o ancor prima di procedere alle operazioni di scavo per garantire la sicurezza in cantiere e nelle zone di possibile influenza delle lavorazioni, oltre alla salvaguardia delle strutture e infrastrutture limitrofe.

- In ogni caso si rimanda al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008. - Allo scopo di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, risulta di fondamentale importanza assicurare sull'intero ambito di intervento la canalizzazione e l'allontanamento delle acque superficiali, evitando infiltrazioni nei terreni, ristagni e dispersioni incontrollate nelle aree contermini. Pertanto l'intera area andrà dotata di una efficiente rete fognaria e di regimazione superficiale, dimensionata con adeguati tempi di ritorno, in grado di convogliare le acque raccolte allo smaltimento attraverso la pubblica fognatura o recettori idonei a riceverle, assicurandone la funzionalità nel tempo mediante periodica pulizia e manutenzione. - Per contrastare il manifestarsi di fenomeni di allagamento nelle zone a monte dell'area, dove vengono segnalate nel tempo tracimazioni di canalette e attraversamenti stradali, si invita Codesta Amministrazione ad adottare azioni atte alla protezione del territorio dal rischio, quantomeno garantendo periodicamente il controllo, la pulizia e la manutenzione del sistema di drenaggio esistente, compresi relativi manufatti, in modo tale da evitare occlusioni o restringimenti a scapito del regolare deflusso delle acque superficiali verso valle.

- Si ricorda che in base ai "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali" (art.10, comma 4, della L.R. 22/2011) approvati con D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 e s.m., l'accertamento finale in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III degli stessi, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale. Ciò premesso si evidenzia che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai suddetti criteri e relative linee guida, rimane di stretta competenza del progettista, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante. (...);

- **AST Pesaro Urbino:** Parere acquisito in data 15/09/2023 – prot. 91634, espresso nei seguenti termini: "(...) per quanto di competenza NULLA OSTA al progetto di variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 15.5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii da zona f6 a f7 da attuarsi mediante intervento diretto, per la realizzazione di un oratorio presso la chiesa dei Santi Pietro e Andrea loc. Fenile."
- **SETTORE III – Servizi Finanziari - U.O. Patrimonio:** Parere acquisito in data 22/09/2023 – prot. 94218, espresso nei seguenti termini:
 - "(...) Vista la documentazione tecnica allegata alla predetta nota;
 - Richiamata la D.G. n. 341 del 4 Agosto 2023 ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDURE VARIANTE NON SOSTANZIALE AREA PUBBLICA ATTIGUA ALLA CHIESA CATTOLICA PARROCCHIALE DELLA FRAZIONE DI FENILE PER FINALITA' DI ORATORIO";
 - Considerato che la nuova destinazione proposta non altera le potenzialità urbanistiche e patrimoniali dell'area comunale e ne conforma l'uso secondo quanto impartito dalla D.G. n.

341/23 sopra citata;

- Ciò premesso, non si ravvisano motivi ostativi all'intervento richiesto. "

ATTESO che:

la proposta di Variante in oggetto non deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi della L.R. Marche 11/2019 e ss.mm.ii., in quanto le previsioni urbanistiche e le opere previste non rientrano nelle tipologie di cui agli allegati alla Legge regionale medesima e al D.Lgs. n. 152/2006;

con determinazione n. 1142 del 28/09/2023, assunta agli atti il 28/09/2023 - prot. 96423 (Allegato 02), la Provincia di Pesaro-Urbino, in qualità di Autorità Competente, ha escluso la variante in oggetto dalle procedure di VAS, nella quale è riportato:

"1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS, ai sensi del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante al P.R.G. del Comune di FANO in oggetto, riguardante la trasformazione di un'area da Zona F6 a F7, per la realizzazione di un oratorio presso la Chiesa Dei Santi Pietro e Andrea - loc. Fenile (V377), per le motivazioni espresse nel parere istruttorio prot. n. 36298 del 28/09/2023, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

2) DI EVIDENZIARE che:

a) nelle delibere di adozione/approvazione della variante si dovrà dare atto di tale esclusione;

b) qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte eventuali modifiche, il Servizio scrivente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata. ...";

VERIFICATO che la presente variante al P.R.G. è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

DATO ATTO che:

il responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Ferri, Funzionario preposto della U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale del Settore 4-Urbanistica.

VISTE

la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 "*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*" e s.m.i.;

la LR 23/11/2011 n. 22 "*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico*";

la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., "*Legge urbanistica*";

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., "*Norme in materia ambientale*";

la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 "*Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 3, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000*";

la D.G.R. n. 220 del 09/02/2010 "*Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi*";

la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, "*Approvazione delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 18213 del2010*".

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

- che in conformità a quanto disposto dalle linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento deliberativo e che il medesimo potrà comportare riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente derivanti dall'erogazione del contributo richiesto, come attestato nella D.G.C. n. 341/2023.

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267:

Parere di regolarità tecnica reso da:

- Dirigente del Settore IV Urbanistica, arch. Adriano Giangolini in data 16/10/2023 favorevole;

Parere di regolarità contabile reso da

- Dirigente del Settore III Servizi Finanziari - Responsabile del Servizio Ragioneria dott.ssa Daniela Mantoni in data 18/10/2023, favorevole;

Con votazione unanime palesemente espressa

DELIBERA

1) di **COSTITUIRE** tutte le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo come se le stesse fossero qui integralmente riportate;

di **ADOTTARE**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 5 e 30 della L.R. Marche n.34/1992 e s.m.i., la “VARIANTE AL PRG VIGENTE RELATIVA ALL’AREA PUBBLICA ATTIGUA ALLA CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI PIETRO ED ANDREA DELLA FRAZIONE DI FENILE PER FINALITA’ DI ORATORIO”, costituita dai seguenti elaborati:

- **01_V377_Relazione_illustrativa_variante**
- **02_V377_TU_Oratorio_Fenile**

di **DARE ATTO** che la presente variante è stata esclusa dalla VAS con Determinazione n. n. 1142 del 28/09/2023 della Provincia di Pesaro-Urbino in qualità di Autorità Competente, assunta agli atti il 28/09/2023 - prot. 96423 (Allegato 02);

di **DARE ATTO** che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

1) di **PRENDERE ATTO** che la REGIONE MARCHE Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro Urbino, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, ha espresso il proprio parere **n. 3984/2023**, acquisito con prot. 100105 del 09/10/2023, così come riportato in premessa;

2) di **PRENDERE ATTO** che, relativamente al Regolamento approvato con D.G.R. Marche n. 53 del 27/01/2014, il Responsabile del procedimento dichiara che la variante in oggetto **non rientra** nell'ambito di applicazione previsto dal suddetto regolamento al Titolo II - paragrafo 2.2 “Criteri, modalità e indicazioni tecnico operative per la verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”, in quanto:

- trattasi di variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 15.5 della

L.R. Marche 34/1992 s.m.i. che **non comporta** maggiore capacità edificatoria o incremento del rapporto di copertura;

- **non interessa** superfici superiori a 2 ha (ettari);

- **non introduce** destinazioni d'uso – da **Zona F6** (Zone destinate all'istruzione) a **Zona F7** (Zone destinate ad attrezzature religiose) – che determinano un incremento dell'esposizione al rischio idraulico, valutate secondo lo schema riportato in appendice dell'Allegato "1" alla D.G.R. 53/2014;

3) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Marco Ferri, Funzionario Preposto del Settore 4 - Servizio Urbanistica;

4) di **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore 4 - Servizio Urbanistica, arch. Adriano Giangolini, per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

di **DARE ATTO** che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Inoltre, con separata votazione unanime palesemente espressa

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Vice Sindaco
Fanesi Cristian
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Morganti Stefano
F.to digitalmente

La presente deliberazione di Giunta N. **443** del **19/10/2023** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 20/10/2023

L'incaricato dell'ufficio segreteria
VALENTINA FERRARI
